

Decreto del Ministero dell'Interno n. 204 del 20/07/1993
Modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale [31 marzo 1984](#) recante norme di sicurezza per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m³.

Testo:

**IL MINISTERO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO**

Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;

Visto l'art. 2 della legge [26 luglio 1965](#), n. 966;

Visto l'art. 2 della legge [18 luglio 1980](#), n. 406;

Visto il decreto del presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del [31 marzo 1984](#);

Rilevata la necessità di modificare ed integrare il citato decreto del ministro dell'interno [31 marzo 1984](#);

Visto il parere espresso dal comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

DECRETA:

Art. 1

Il titolo 2 viene così modificato:

p.to 2.2 b): dopo la dizione: "libero da costruzioni;", viene aggiunto "per i restanti tre quarti di detto perimetro non sono ammesse costruzioni destinate ad affollamento di persone o a civile abitazione con altezza antincendio superiore a 12 m;"

Art. 2

Il titolo 4 viene così modificato:

p.to 4.3.1: dopo il punto f) viene aggiunto il punto "g)" seguente: "g) Serbatoi fissi di g.p.l. a servizio di altre proprietà:

1) almeno 6 m reciproci qualora nel raggio di 15 m misurato dalla superficie dei serbatoi che si intendono installare, esistano singoli depositi, anche a servizio di altre proprietà, la cui capacità complessiva sommata a quella del deposito che si intende installare risulti non superiore a 5 metri cubi (vedasi tavole A-B-C-D allegate);"; p.to 4.4.1: dopo la dizione: "Le distanze indicate in 4.3.1 a)-b)-c) ..." viene aggiunto: "d)-e),..."; p.to 4.5.3: la dizione "...pertinenti il ..." viene sostituita da "...interni ed esterni al ...".

Art. 3

Sono fatte salve le situazioni autorizzate alla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 1993